

439.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 5267	5
Missioni vevoli nella seduta del 18 novembre 1998	3	(Sezione 1 — Articolo 12 ed emendamenti) .	5, 7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 — Articolo 13 ed emendamenti) .	17, 18
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 — Articolo 16, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	19, 20
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 — Articolo 20, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	37, 39
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 5 — Articolo 21, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	67, 70
		(Sezione 6 — Articolo 22 ed emendamenti) .	87, 89

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 18 novembre 1998.**

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Dini, Evangelisti, Fassino, Masi, Melandri, Pozza Tasca, Ranieri, Scocca, Selva, Sinisi, Treu, Turco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PALMA ed altri: « Disposizioni per garantire la stabilità delle giunte regionali » (5407);

SCALTRITTI: « Modalità per la tenuta dei medicinali a bordo delle navi da pesca » (5408);

SCALTRITTI: « Disposizioni in materia di rideterminazione dei canoni radio-telesivi e di collaudo delle stazioni radiotelefoniche VHF per le imbarcazioni da pesca » (5409);

SPINI: « Modifica all'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza » (5410);

BIRICOTTI: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia » (5411).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BERTUCCI ed altri: « Norme in materia di stabilità delle giunte regionali e modifica al sistema elettorale per le regioni » (5380);

VELTRONI ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica del consiglio regionale » (5382);

FRATTINI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali » (5383);

S. 3506. — « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998 » (approvato dal Senato) (5403) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XI;*

VI Commissione (Finanze):

S. 3158. — « Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3194-B) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 16 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese, approvato dalla Commissione stessa il 29 ottobre 1998 (doc. XXIII, n. 18).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 17 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BRACCO e altri n. 9/4665/19, concernente nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale fra le regioni in base a particolari situazioni territoriali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

(A.C. 5267 - sezione 1)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Cessione e cartolarizzazione
dei crediti INPS).*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 17 e 18.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro

validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali

forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla con-

venzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonché degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui all'articolo 13 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso

delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

18. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 1. (ex 12. 46. e 12. 8) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Garra.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

12. 2. (ex 12. 40.) Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ivi compresi, fino a: e le sanzioni.

12. 4. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: e quelli che, fino a: di cui al comma 15.

12. 5. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: anche al fine, fino a: la riscossione,.

12. 6. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: e dai rendiconti dell'Istituto.

12. 7. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 8. (ex 12. 55.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore netto dei crediti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di contenzioso dovranno essere rideterminati in base al salario reale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 9. (ex 12. 56.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sopprimere il comma 2.

12. 10. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: comunque non fino a: 8.000 miliardi.

12. 11. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 2.

12. 12. Malavenda.

Seguono altri 4.192 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 6.000.

12. 13. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i tempi e il prezzo della cessione.

12. 14. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di concerto, fino alla fine del periodo.

12. 15. (ex 12. 58) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

12. 16. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: non si applica l'articolo 1264 del codice civile e.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 17. (ex 12. 47. e 12. 53) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il loro grado in favore del cessionario.

12. 85. Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , senza bisogno, fino alla fine del periodo.

12. 19. Malavenda.

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente:

L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 21. (ex 12. 48.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: al tempo della cessione,.

12. 20. Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , ma non risponde fino alla fine del comma.

12. 22. Malavenda.

Al comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

12. 100. Governo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: ma non alla fine con le seguenti: nonché il pagamento delle somme al valore nominale indicato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 23. (ex 12. 19.) Frattini.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Non possono essere ceduti i crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 24. (ex 12. 49.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 4, e ovunque ricorra nei commi successivi, sostituire la parola: cessionario con la seguente: cessionari.

12. 25. (ex 12. 6.) Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: fra le banche fino a: abilitati o.

12. 26 Malavenda.

Al comma 4 dopo le parole: gli intermediari finanziari abilitati, aggiungere le seguenti: e le società di recupero credito.

12. 27. (ex 12. 41.) Apolloni.

Al comma 4, sopprimere le parole da: fra associazioni fino alla fine del comma.

12. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

12. 29. (ex 12. 28.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha facoltà di.

12. 30. (ex 12. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una società per azioni aggiungere le seguenti: , a maggioranza pubblica e, comunque, a totale compartecipazione di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo.

12. 31. (ex 12. 15.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: avente per oggetto fino alla fine del periodo.

12. 32. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: ad esclusione fino a: e 4,.

12. 33. Malavenda.

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole da: e similari fino alla fine del periodo.

12. 34. Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 35. (ex 12. 50.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: della riscossione a mezzo ruolo.

12. 36. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ad eccezione, fino a: di esecuzione.

12. 37. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: dei crediti assistiti da titolo esecutivo e quelli che hanno formato oggetto di pagamenti dilazionati o parziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

12. 38. (ex 12. 54.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: trasmettendo fino alla fine del periodo.

12. 41. Malavenda.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale obbligo deve essere previsto nella convenzione di cui al comma 9 del presente articolo e dietro corresponsione del rimborso spese.

12. 39. (ex 12. 42.) Conte, Leone.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

12. 40. Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e la copia dei ruoli.

12. 42. Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi fino alla fine del comma.

12. 43. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: ai sensi del, fino a: n. 43,.

12. 44. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: , e riversano fino alla fine del comma.

12. 45. Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto.

12. 46. (ex 12. 51.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 8 sopprimere il primo periodo.

12. 47. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , pendenti alla data della cessione.

12. 48. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , commi primo e quarto,.

12. 49. Malavenda.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: ma non può essere chiamato in causa.

12. 50. Malavenda.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo.

12. 51. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

12. 52. (ex 12. 32.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole da: , successivamente alla, fino a: di cui al comma 6,.

12. 53. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: avverso il ruolo.

12. 54. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole da: e di opposizione fino a: n. 389,.

12. 55. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: necessario nel lato passivo.

12. 56. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

12. 57. (ex 12. 33.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: con convenzione fino alla fine del periodo.

12. 58. Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: da corrispondere al concessionario aggiungere le seguenti: , che non possono essere superiori, al netto delle spese sostenute e rimborsate a seguito di opportuna

documentazione, al 5 per cento dei crediti contributivi effettivamente versati dalla società annualmente all'INPS.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

12. 59. (ex 12. 16.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: e stabilite fino alla fine del periodo.

12. 60. Malavenda.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: conformi alla fino alla fine del periodo.

12. 64. Malavenda.

Al comma 9 sopprimere il quarto periodo.

12. 61. Malavenda.

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: definiti fino alla fine del comma.

12. 63. Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

12. 65. (ex 12. 35.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: comunicano all'INPS aggiungere la seguente: semestralmente,.

12. 66. (ex 12. 17.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino a: della previdenza sociale.

12. 67. Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: periodicamente al cessionario.

12. 68. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: fino alla concorrenza fino a: di prezzo definitivo.

12. 69. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

12. 70. Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo le norme fino alla fine del comma.

12. 71. Malavenda.

Al comma 12, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo fino alla fine del comma.

12. 72. Malavenda.

Al comma 13, sopprimere le parole da: sull'efficienza fino alla fine del comma.

12. 73. Malavenda.

Al comma 14, sopprimere le parole da: assunti dal cessionario.

12. 74. Malavenda.

Al comma 15 sopprimere le parole: di cui all'articolo 13.

12. 75. Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

12. 76. (ex 12. 5.) Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, sopprimere le parole: e da ogni altra imposta indiretta.

12. 77. Malavenda.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e tassi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 241/97.

12. 101. Governo.

(Gli emendamenti 12. 100 e 12. 101 sono stati riformulati in corso di seduta sulla base dell'originario emendamento 12. 100).

Al comma 17, sopprimere le parole da: nell'ambito di fino a: di amministrazione.

12. 78. Malavenda.

Al comma 17, sopprimere le parole da: di cui fino alla fine del comma.

12. 79. Malavenda.

Al comma 18, sopprimere le parole: al momento del trasferimento del credito,.

12. 80. Malavenda.

Al comma 18, sopprimere le parole: produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

12. 81. (ex 12. 52.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e non può essere fino alla fine del comma.

12. 82. Malavenda.

Al comma 18, aggiungere, in fine le parole: maggiorati dello 0,1993 per cento

12. 83. Malavenda.

Seguono altri 768 emendamenti recanti ulteriori modifiche.

Al comma 18, aggiungere, in fine le parole: maggiorati dello 0,11 per cento

12. 84. Malavenda.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori

di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965

come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali

non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per

anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 2)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Società per la gestione dei rimborsi).

1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicu-

rato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.

3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.

4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.

5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** (ex 13. 5.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** (ex 13. 7., 13. 1. e 13. 9) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Garra, Conte.

Sopprimerlo.

* **13. 5.** (ex 13. 8.) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono, Conte.

Sopprimere il comma 1.

13. 7. (ex 13. 10.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci miliardi con le seguenti: 11 lire

13. 8. Malavenda.

Seguono altri 2.756 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci miliardi con le seguenti: 59.331 lire

13. 9. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ; il pagamento fino alla fine del periodo

* **13. 10.** (ex 13. 11.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e del cessionario di crediti INPS.

13. 11. (ex 13. 3.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 2.

13. 12. (ex 13. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, dopo le parole: riscossione dei tributi, aggiungere le seguenti: e a mezzo di società di recupero credito.

13. 14. (ex 13. 6.) Apolloni.

Al comma 5, sopprimere le parole da: del Presidente della Repubblica fino alla fine del comma.

13. 15. Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Pagare i privati con soldi pubblici svenendogli una grossa percentuale dei crediti pubblici.)

13. 16. Malavenda.

(A.C. 5267 – sezione 3)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Servizi pubblici e servizi a rete).

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.

2. I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, versano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi inno-

vativi. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento e per il 2002 nella misura del 2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 2 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 1. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni dal n. 1 al n. 6 del Gruppo Forza Italia.

16. 2. (ex 16. 2). Stradella, Radice.

Al comma 1, sopprimere le parole: aumentata di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione per gli anni medesimi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 3. (ex 16. 22). Pampo, Pezzoli, Fei, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

16. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 5. (ex 16. 16). Apolloni, Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 6. (ex 16. 1). Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2.

16. 7. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: i titolari di concessioni fino a: a cui il fatturato si riferisce con le seguenti: Al fine di favorire la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche, considerate risorse scarse ai sensi della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, i titolari di concessione per servizi di telecomunicazioni per conto di terzi, compresi gli operatori del servizio mobile e personale corrispondono per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo annuo determinato in misura pari al 4 per cento di tutti i proventi lordi connessi all'esploitamento dei servizi di telecomunicazioni forniti a terzi e che formano oggetto di attività dei predetti titolari di

concessione: si intendono operatori per conto di terzi coloro che svolgono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sostituire le parole: uso privato con le seguenti: uso proprio.

Al comma 5, dopo le parole: dell'auto-rizzazione generale e della dichiarazione aggiungere le seguenti: Si intendono per servizi ad uso proprio quelli che non costituiscono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso proprio sono determinati sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dei criteri tecnici ed economici di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 1996 relativi ai servizi di telecomunicazione ad uso privato; essi sono inoltre modulati da parametri correlati al grado d'impegno della risorsa frequenza radioelettrica.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Al comma 8, sostituire le parole: ad uso privato con le seguenti: ad uso proprio e le parole: ad uso pubblico con le seguenti: per conto di terzi.

16. 8. (ex 16. 14). Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 403 DEL GOVERNO

All'emendamento 16. 403, sopprimere le parole: il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio.

*** 0. 16. 403. 1.** Bono.

All'emendamento 16. 403, sopprimere le parole: il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio.

*** 0. 16. 403. 2.** Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 16, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio ».

16. 403. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di servizi di telecomunicazioni.

16. 9. Albanese, Merlo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16. 10. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per il 1999 fino a: del 2 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

16. 11. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

16. 12. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 20.

16. 385. Malavenda.

Seguono altri 14 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 4.

**** 16. 399.** Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

16. 15. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 11.

16. 16. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 10.

16. 17. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 5,5.

16. 18. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2004.

16. 19. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 15.

16. 20. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 12.

16. 21. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 7,7.

16. 22. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 6,1.

16. 23. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2006.

16. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

16. 25. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 15.

16. 26. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 11,8.

16. 27. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomuni-

cazioni dell'anno precedente *con le seguenti*: calcolata sul fatturato relativo ai predetti servizi dell'anno precedente.

16. 28. Albanese, Merlo.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al netto di quanto corrisposto ad altri operatori per altri servizi o prestazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 29. (ex 16.21) Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 30. (ex 16. 18). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

16. 31. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: due settimane.

16. 32. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 15.

16. 33. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 18.

16. 34. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: tre settimane.

16. 35. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: cinque settimane.

16. 36. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 25.

16. 37. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

16. 38. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: 18 gennaio.

16. 39. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: primo bimestre.

16. 40. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: 15 luglio.

16. 41. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 1° ottobre.

16. 42. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 11 novembre.

16. 43. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 77.

16. 44. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 74,11.

16. 45. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 71,5.

16. 46. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2002.

16. 47. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2001.

16. 48. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 91.

16. 49. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 90,3.

16. 50. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

16. 51. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 99.

16. 52. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 97.

16. 53. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: per il 1999 al 70 per cento fino a: dovuto per l'anno precedente con le seguenti: pari al 95 per cento di quello dell'anno precedente.

16. 54. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

16. 55. Malavenda.

Seguono altri 185 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

16. 240. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

16. 241. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 21,1 per cento.

16. 242. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 20,67 per cento.

16. 243. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 15 per cento.

16. 244. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

16. 245. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 non vengono applicati i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.

16. 247. Albanese, Merlo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

16. 248. (ex 16. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 249. (ex 16. 20). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti..

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2004.

16. 250. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2003.

16. 251. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2002.

16. 252. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° aprile 2001.

16. 253. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

16. 254. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° marzo 2000.

16. 255. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

16. 256. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 257.** (ex 16. 8.). Bonato, Lenti.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 258.** (ex 16. 8.). Bicocchi.

Al comma 5, dopo la parola: regolamento, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 259.** (ex 16. 5.). Polizzi, Pampo, Colucci.

*Al comma 5, sostituire la parola: no-
vanta, con la seguente: dieci.*

16. 260. Malavenda.

*Seguono altri 68 emendamenti recanti
cifre diverse.*

*Al comma 5, sostituire la parola: no-
vanta, con la seguente: ottanta.*

16. 328. Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del consorzio di appartenenza della rete. L'importo non potrà comunque essere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione.

16. 329. (ex 16. 9.) Bonato, Lenti.

*Al comma 6, dopo le parole: comunica-
zioni sono fissati, inserire le seguenti: pre-
vio parere delle competenti Commissioni
parlamentari.*

* **16. 330.** (ex 16. 6.). Polizzi, Pampo,
Colucci.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: in
misura fino a: per il 1998.*

16. 331. Malavenda.

*Al comma 6, sopprimere la parola: pro-
grammato.*

16. 332. Malavenda.

*Al comma 6, dopo le parole: di infla-
zione, aggiungere le seguenti: maggiorato
dello 0,50 per cento.*

16. 333. Malavenda.

*Seguono altri 48 emendamenti recanti
cifre diverse.*

*Al comma 6, dopo le parole: di infla-
zione, aggiungere le seguenti: maggiorato
dello 0,1 per cento.*

16. 381. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

16. 382. Malavenda.

*Al comma 8, sostituire le parole: dei
commi 2 con le seguenti: dei commi 5.*

*Conseguentemente dopo le parole: sono
regolate aggiungere le seguenti: , salvo
quanto previsto dal comma 2.*

16. 402. Governo.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:
quelli per l'attività ad uso pubblico, fino
alla fine del comma.*

16. 383. Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Viene esteso in contributo dovuto dalla concessionaria pubblica per l'uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessionari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze utile alla copertura nazionale prevista dalla legge.

16. 384. (ex 16. 10.) Bonato, Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. L'onere dei servizi di telecomunicazioni derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte, ovvero modificate dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è posto a carico del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

16. 400. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 7, comma 13, ultima parte del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sostituire le parole: « richieste di intercettazioni » con le seguenti: « richieste di intercettazioni e di informazioni nel caso in cui queste ultime siano estranee all'ordinaria funzionalità operativa dell'organismo di telecomunicazioni.

16. 401. Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 01 DEL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato.

4. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) sigari e sigaretti... 23 per cento »;

b) la lettera c) è soppressa.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

0. 16. 01. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi. Per il periodo di imposta 2000 la misura della deduzione forfettaria viene ridotta di un terzo.

Conseguentemente nell'A.C. 5266 apportare le seguenti variazioni:

Tabella A Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: —

2000: —

2001: — 30.000 milioni.

Tabella B Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: — 80.000 milioni;

2000: — 50.000 milioni;

2001: —

16. 01. Governo.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli uni-

ficati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4,

comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100

per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento» ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 4)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto).

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pen-

sionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione sco-

lastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 8 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico ».

12. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

13. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono

14. Nell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito, il seguente:

« 2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio ».

15. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche a riposo ».

16. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

17. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 16.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13.

20. 1 (ex 20. 5). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: — 500 miliardi;

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

20. 2 (ex 20. 102). Russo.

Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotta:

1999: — 450 miliardi;

2000: — 350 miliardi;

2001: — 250 miliardi.

20. 3 (ex 20. 101). Palumbo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 4 (ex 20. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980 n. 382, si interpreta nel senso che la parità tra professore di prima fascia e professore di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce alle sette classi stipendiali

omologhe di professore ordinario e di professore associato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 5 (ex 20. 67). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sostituire le parole da: si interpreta fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce la parità di posizione retributiva fra i professori di prima fascia ed i professori di seconda fascia.

20. 6. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è prevista alcuna forma di finanziamento, né diretto, né indiretto, né indotto, alle università ed alle scuole private, comprese quelle materne.

20. 7. Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico relativo alla seconda delle sette classi stipendiali di cui al primo comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 8 (ex 20. 68). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma.

20. 9. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

20. 10. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

20. 11. Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'incremento del 42 per cento, disposto dall'articolo 1, del decreto legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

20. 12 (ex 20. 87). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° maggio 1986.

20. 13. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: non produce con la seguente: produce.

20. 14. Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Seguono compensazioni nn. 1, 2 e 3 del Gruppo U.D.R.

20. 360 (ex 20. 21). Manzione, Acierno, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

Seguono le compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 15 (ex 20. 3). Frattini.

Sopprimere il comma 4.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 16 (ex 20. 69). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria con le seguenti: danno luogo soltanto ad interessi.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Forza Italia.

20. 17 (ex 20. 25). Garra.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo ad interessi, né con le seguenti: danno luogo ad interessi e.

20. 18. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: non danno luogo con le seguenti: danno luogo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

20. 19 (ex 20. 26). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: , né a rivoluzione monetaria.

20. 20. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Segue la compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 21 (ex 20. 71). Napoli, Poli Bortone, Malgieri, Butti, Landolfi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

I giudizi non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente

legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 restano privi di effetto. I lavoratori ed i pensionati interessati devono chiedere la liquidazione della prestazione loro spettanti alla competente amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. 22 (ex 20. 32). Zaccheo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, sono definiti anche d'ufficio in base alla interpretazione di cui al primo e secondo comma con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato emessi in conformità alla interpretazione di cui al primo e secondo comma sono immediatamente esecutivi in ordine alla qualificazione normativa con compensazione delle spese tra le parti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 23 (ex 20. 72). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: commi 1, 2, 3 e 4 aggiungere la seguente: non.

20. 24. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con compensazione delle spese tra le parti.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

20. 25 (ex 20. 27). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con compensazione delle spese tra le parti con le seguenti: con oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: e le relative spese fino ad allora sostenute sono a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3

20. 26 (ex 20. 28). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 27 (ex 20. 2). Frattini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

20. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 29 (ex 20. 74). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme corrisposte sono considerate a titolo di acconto sulla ricostruzione della carriera.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 30 (ex 20. 73). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e recuperate fino alla fine del comma.

20. 31. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

20. 32. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: così come disciplinate fino a: degli atenei.

20. 33. Malavenda.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

20. 34. Malavenda.

Segue una serie di 48 emendamenti dell'onorevole Malavenda recante tutte soppressioni, con diverse combinazioni, dei commi 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 18.

Sopprimere i commi 12, 15 e 18.

20. 83. Malavenda.

Sopprimere i commi 8 e 10.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C gli stanziamenti di competenza del Ministero del Tesoro alla seguente voce: Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 — Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo — Capp. 4531, 4532/P) sono così ridotti:

1999: — 7 miliardi;

2000: — 25 miliardi;

2001: — 25 miliardi.

20. 84 (ex 20. 93). Aleffi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il Ministro della pubblica Istruzione invia annualmente al parlamento una re-

lazione analitica sui criteri di individuazione dei destinatari delle utilizzazioni di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con l'indicazione dei nominativi, delle associazioni di appartenenza e delle funzioni svolte. Nel limite previsto dall'articolo 456 citato, l'amministrazione può avvalersi per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, all'uopo collocati fuori ruolo, di un contingente non superiore a quattrocento unità.

20. 85 (ex 20. 95). Aprea.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

L'amministrazione scolastica centrale e periferica, limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, si avvale per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, dell'opera del personale utilizzato ai sensi degli articoli 2 e 6 del l'ordinanza ministeriale n. 35 del 21 gennaio 1996, attualmente impiegato nei gruppi di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap* e negli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica. Il personale, già incaricato del coordinamento e del raccordo in rete delle scuole nei nuclei di supporto all'autonomia, in attività di orientamento, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e nelle attività operative previste dalla legge n. 265 del 1997, prima della conferma per la prosecuzione dell'utilizzazione per l'anno scolastico 1999-2000 sarà valutato da un'apposita commissione del Ministero della pubblica istruzione, per titoli culturali scientifici e professionali triennali; ...se terminano nel presente anno scolastico e non sono assegnate a personale in prova, saranno prorogate per l'anno scolastico 1999-2000 e verranno sottoposte a valutazione. Il personale utilizzato mantiene la

titolarietà della sede di servizio e i benefici economici e giuridici in atto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 86 (ex 20. 75) Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole: per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.

20. 87. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: e dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* residenti nella regione interessata e.

20. 88 (ex 20. 42). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole: forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali.

20. 89. Malavenda.

Al comma 8 primo periodo sopprimere le parole da: nei limiti *fino alla fine del periodo.*

20. 90. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* mille.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

20. 91. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* duecento

Conseguentemente, al medesimo comma 8, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: All'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ai commi 1, 2 e 7 le parole: di mille unità sono sostituite dalle seguenti: di trecento unità.

20. 92. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* trecento.

20. 93. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: cinquecento unità *aggiungere le seguenti:* , tra quelle previste dal comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

20. 94. (ex 20. 91). Misuraca.

Al comma 8, primo periodo sopprimere le parole: determinato con decreto *fino alla fine del periodo*

20. 95. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

20. 96 (ex 20. 40). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: non è prevista alcuna forma di finanziamento pubblico, né diretto, né indiretto, né indotto, alle università ed alle scuole private (comprese quelle materne) ed agli utenti delle università private e di qualsiasi scuola privata.

20. 97. Malavenda.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: Alle associazioni professionali fino a: nonché.

20. 102. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: nel campo della formazione aggiungere le seguenti: e della ricerca educativa e didattica.

20. 103. Sbarbati, Mazzocchin, Errigo, Testa, Manca, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

Al comma 8, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il Ministro della pubblica istruzione, prima di procedere alla nomina, riferisce alle competenti commissioni parlamentari in merito alle qualifiche professionali dei dirigenti e docenti prescelti.

20. 104 (ex 20. 37). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

* **20. 105.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

* **20. 106.** Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica.

20. 107. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: e periferica aggiungere le seguenti: e a qualsiasi titolo concesse incluso quelle sindacali e per cariche elettive.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 108. Aprea.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: e periferica aggiungere le seguenti: hanno durata annuale, sono rinnovabili per non oltre una volta e.

20. 109. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dopo il primo triennio di utilizzo.

20. 110. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per un periodo impro-rogabile della durata massima di due anni.

20. 111 (ex 20. 38). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il quinto periodo.

20. 112. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

20. 113 (ex 20.36). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

20. 114. Malavenda.

Al comma 8, sesto periodo sostituire le parole: hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili con le seguenti: sono riassegnati alle sedi di provenienza.

20. 115. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sesto periodo dopo le parole: tra le sedi disponibili aggiungere le seguenti: qualora il posto ricoperto all'atto del collocamento fuori ruolo risulta occupato da altro docente o dirigente scolastico.

20. 116 (ex 20. 14). Frattini.

Al comma 8, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito della regione di residenza.

20. 117. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, sesto periodo, aggiungere in fine, le parole: fatte salve le utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 118 (ex 20. 94). Aprea.

Al comma 8, sopprimere il settimo e ottavo periodo.

20. 119. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il settimo periodo.

20. 120. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere l'ottavo periodo.

20. 121. Malavenda.

Al comma 8, ottavo periodo, sopprimere le parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

20. 123 (ex 20. 39). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, ottavo periodo, sopprimere le parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

20. 124 (ex 20. 76). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 8, ottavo periodo, dopo le parole: con eccezione dei commi aggiungere le seguenti: 1 lettera a) ed e-bis).

20. 125 (ex 20. 92). Misuraca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle quattrocento unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8, deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*. Essa fa parte dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

20. 156 (ex 20. 55). Giacco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La dotazione organica degli insegnanti di sostegno, in deroga a quanto previsto dal 1° periodo, comma 1, articolo 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali.

Conseguentemente: all'articolo 2, comma 2, dell'atto camera 5266 tabella B Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:

1999: — 28 miliardi;

2000: — 106 miliardi;

2001: — 152 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 127 (ex 20. 100). Aprea.

Sopprimere il comma 9.

20. 128 (ex 20. 43). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

* **20. 129** (ex 20. 77). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Sopprimere il comma 9.

* **20. 130.** Bonato, Giordano, Lenti.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

20. 131. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001.

20. 132. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: le associazioni professionali sino a: nonché.

* **20. 133** (ex 20. 52). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, primo periodo sopprimere, le parole da: le associazioni professionali sino a: nonché.

* **20. 134** (ex 20. 52). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e gli enti cooperative da esse promossi.

20. 135. Malavenda.

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: nonché gli enti e istituzioni aggiungere le seguenti: e associazioni degli utenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

20. 136. Aprea.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: gli enti e le istituzioni che aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le università,.

20. 137. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: formazione aggiungere la seguente: non.

20. 138. Malavenda.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al

Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la consistenza dei contributi previsti dal presente comma.

20. 139. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo, Sciacca, Spini, Brancati, Saonara.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

20. 140. Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari dei criteri seguiti.

20. 141. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

20. 142. Malavenda.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 47, secondo periodo, sostituire le parole: « otto per mille » con le seguenti: « nove per mille ». Conseguentemente all'articolo 48 della medesima legge 222 del 1985 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; da entrambi, Stato e Chiesa, per attuare la parità scolastica nel rispetto del dettato costituzionale ».

20. 143. Sbarbati, La Malfa, Spini, Mazzocchin, Manca, Testa, Negri, Orlando, Marongiu, Lamacchia, Stajano, Sini-scalchi, Dalla Chiesa, Boselli, Villetti, Furio Colombo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la

consistenza dei contributi previsti dal comma 9. Con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 9.

20. 144 (ex 20. 99). Aprea.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome.

20. 145 (ex 20. 98). Aprea.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 146 (ex 20. 79). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: da associazioni professionali fino a: della formazione.

20. 147. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

20. 148 (ex 20. 45). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: nel campo della formazione aggiungere le seguenti: e della divulgazione.

20. 149. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e in campo culturale e artistico.

20. 159. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e con oneri interamente a loro carico.

20. 151. Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

20. 152. Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

20. 153. Malavenda.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 21, comma 17, della legge n. 59 del 1997 si interpreta nel senso che nel comparto scuola sono istituite l'area autonoma dei dirigenti scolastici e una disciplina distinta per i docenti ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. 154. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Al comma 11, all'alinea, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

* **20. 155.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, all'alinea, sopprimere il primo periodo.

* **20. 156.** Malavenda.

Al comma 11, all'alinea, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

** **20. 157.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, all'alinea sopprimere il secondo periodo.

** **20. 158.** Malavenda.

Al comma 11, capoverso, sopprimere le parole: ai convegni e congressi.

20. 159. Conte, Leone.

Al comma 11, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: senza pregiudicare in ogni caso la funzionalità del servizio scolastico.

20. 160. Aprea.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, le parole da: « Sono abrogati » fino a: « 16 aprile 1994, n. 297 » sono soppresse.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1999 e in 15 miliardi a decorrere dall'anno 2.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento inserito ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, allo

scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativa alla medesima Presidenza del Consiglio.

20. 161. Sbarbati, Lombardi, Dalla Chiesa, Mazzocchin, Manca, Negri, Lamacchia, Testa, Brancati, Ciani, Sannara, Lenti, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Napoli, Aprea.

Sopprimere il comma 12.

* **20. 162.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

* **20. 163.** Malavenda.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: utilizzate nel *fino alla fine del comma con le seguenti:* utilizzate per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

20. 164. Bonato, Giordano, Lenti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le economie di spesa realizzate per effetto della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e di conseguenti riduzioni di organico nella scuola ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 40, legge 449 del 1997 sono destinati quale primo stanziamento per la istituzione e realizzazione del piano pluriennale per la scuola italiana

Seguono compensazioni da 1 a 3 del Gruppo UDR.

20. 358. Volontè

Sopprimere il comma 13.

* **20. 165** (ex *20. 96). Aprea.

Sopprimere il comma 13.

* **20. 166** (ex * 20. 46). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 13.

* **20. 167** (ex * 20. 62). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo, Spini, Ciani, Negri, Lamacchia, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

Sopprimere il comma 13.

* **20. 168.** Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **20. 169** (ex * 20. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* 3 mesi.

20. 170. Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: un anno scolastico *con le parole:* due anni scolastici.

20. 172 (ex 20. 13). Frattini.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: un anno scolastico *con le seguenti:* sei mesi.

20. 171. Malavenda.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: anno scolastico *aggiungere le seguenti:* più 51 settimane.

20. 173. Malavenda.

Seguono altri 168 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: anno scolastico aggiungere le seguenti: più un giorno.

20. 342. Malavenda.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

20. 343. Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

20. 344 (ex 20. 63). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Spini, Giani, Negri, Lamacchia, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

Sopprimere il comma 14.

20. 345 (ex 20. 81). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: secondaria superiore aggiungere la seguente: pubblici.

20. 346. Malavenda.

Al comma 14, aggiungere in fine le parole: in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

20. 347 (ex 20. 47). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e sono esclusi i

docenti di sostegno di ruolo e non di ruolo necessari a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica".

Conseguentemente, all'A.C. 5266 alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare gli importi come segue:

1999: — 60 mld;

2000: — 60 mld;

2001: — 60 mld.

20. 348 (ex 20. 64). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa, Spini, Saonara, Lenti, Negri, Lamacchia, Riva, Dedoni, Dalla Chiesa, Crema, Volontè, Ciani, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, comma 1, primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica».

20. 348 (Nuova formulazione). La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

* **20. 349.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 15.

* **20. 350.** Malavenda.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 120 miliardi e 152.236 milioni.

20. 351. Malavenda.

Seguono altri 4.292 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 1 milione.

20. 352. Malavenda.

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

20. 353. Malavenda.

Al comma 17, sopprimere le parole da: nonché i criteri fino alla fine del comma.

20. 354. Malavenda.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituiti dal seguente: Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995. I finanziamenti per le predette attività di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

20. 400. Governo.

Sopprimere il comma 18.

* **20. 355.** Bono.

Sopprimere il comma 18.

* **20. 356.** Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità della graduatoria dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e ai posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

20. 357 (ex 20. 83). Caruso, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Norme di interpretazione autentica di autorizzazione del personale scolastico, trattamento di fine rapporto e istituzione del piano pluriennale per la scuola.

Tit. 20. 1. Volontè.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio, la fornitura gratuita dei libri di testo alle allieve e agli allievi che frequentano la scuola dell'obbligo nelle istituzioni statali e nelle istituzioni non statali (paggiate o legalmente riconosciute), è di competenza delle regioni che vi provvedono mediante appositi stanziamenti.

2. Le funzioni amministrative riguardanti il comma 1, sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Le regioni promuovono le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici, in merito alla scelta dei libri di testo, e le competenze degli organi statali, concernenti gli aspetti tecnici.

4. I criteri di scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le com-

petenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana, prevista al punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. In ogni grado e ordine di scuola i libri di testo sono adottati, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, in conformità ai presupposti di libertà di insegnamento e dell'autonomia delle unità scolastiche, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori e nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia dell'autonomia delle unità scolastiche, sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione, la diffusione e la vendita dei libri di testo, ispirate ai principi della fruibilità, della dinamicità, dell'organicità e dell'integrità.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori, è stabilito il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, forniti gratuitamente, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi e ai costi di produzione.

9. Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di

imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), tabella A ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento « Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

20. 01 (ex 20. 0. 6). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), tabella A ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento « Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

* **20. 02** (ex 20.0.17). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente alla tabella A del disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento Ministero del tesoro e della previdenza sociale.

* **20. 07** (ex 49.0.11). Peretti, Possa Marzano, Conte, Armani, Bono, Masiero.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche at-

traverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

20. 03 (ex 20. 0. 25). Prestigiacomò.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 04 (ex 20.0.26). Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

È istituito presso ogni istituto di scuola secondaria inferiore e superiore un fondo per il diritto allo studio, al quale affluiscono le risorse che lo Stato eroga ai singoli istituti in misura di lire trecentomila per ogni studente il cui nucleo fami-

liare abbia un reddito lordo inferiore a quaranta milioni annui. Con tali risorse l'istituto scolastico provvede ad acquistare i libri di testo per gli studenti suddetti, sulla base di criteri qualitativi ed economici.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (AC 5266), tabella A Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — 700 miliardi;

2000: — 700 miliardi;

2001: — 700 miliardi.

20. 05 (ex 20.0.15). Scalia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le Province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla

corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.

2-ter. I Comuni garantiscono, usufruendo anche del 10 per cento delle risorse di cui al comma 4, e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo, destinati alle biblioteche di classe e di istituto, al fine di incentivare l'integrazione con il libro di testo individuale.

2. Dopo l'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

ART. 327-bis.

(Disposizioni quadro).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) le modalità dell'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire il limite massimo del valore di copertina dell'insieme dei libri di testo adottati, per ciascun allievo, in ciascun ciclo scolastico ovvero in ciascun anno scolastico della scuola dell'obbligo, erogabili gratuitamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.

Le istituzioni scolastiche possono motivatamente adottare libri per un valore superiore a tale limite, con il concorso dei genitori, purché garantiscano, con propri fondi, l'erogazione gratuita dei libri eccedenti il limite agli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.

c) le avvertenze di carattere editoriale in ordine al rispetto e alla promozione dei

valori costituzionali ed alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti;

d) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

e) l'applicazione graduale della presente normativa a partire dal primo anno di ciascun ciclo — anche per quanto riguarda l'abolizione della gratuità nella scuola elementare al fine di salvaguardare la continuità didattica e le adozioni deliberate precedentemente alla data di erogazione del Regolamento;

f) i criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, determinati d'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana ai sensi del punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 vengono progressivamente abrogati in relazione all'applicazione graduale della normativa introdotta dai commi precedenti.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria (AC 5266) Tabella A voce Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono ridotti di 100 miliardi per il 1999 154 miliardi per il 2000 e 100 miliardi a decorrere dal 2001.

20. 06 (ex 20. 0. 10). Sbarbati, Lombardi, Mazzocchin, Manca, Negri, Lamacchia, Dalla Chiesa, Ciani, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile

1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le Province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.

2-ter. I comuni garantiscono, secondo i principi e le modalità di cui alla presente legge e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo destinati alle biblioteche di classe e di istituto.

2. Dopo l'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

ART. 327-bis.

(Disposizioni quadro).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) i libri di testo sono adottati nella scuola dell'obbligo secondo le modalità per

l'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire le avvertenze di carattere tecnico per la compilazione, per la diffusione e per la vendita dei libri di testo per tutta la scuola dell'obbligo;

c) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 sono abrogati.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (AC 5266), tabella A rubrica Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono ridotti di 100 miliardi per il 1999, 154 per il 2000 e 100 miliardi annui a decorrere dal 2001.

20. 09 (ex 20. 0 3). Dedoni, Bracco, Capitelli, Vignali, Voglino, Riva, Sbarbati, Acciarini, De Murtas, Volpini, Attili. Carboni, Caruano, Rava.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 negli istituti scolastici statali di istruzione secondaria i libri di testo che sono adottati in base alle decisioni del collegio dei docenti vengono ceduti in comodato d'uso agli allievi che ne facciano richiesta.

2. Per l'anno scolastico 1997-1998 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore, per l'anno scolastico 1998-1999 è esteso al secondo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore, per l'anno scolastico 1999-2000 è estesa al terzo anno della scuola

media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2000-2001 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.

20. 0. 10 (ex 20. 0. 7). De Murtas, Carazzi, Moroni.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i libri di testo nonché i materiali didattici relativi alla scuola media inferiore e all'intera fascia dell'obbligo scolastico, sono interamente gratuiti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale contenente criteri e modalità di attuazione relativi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

20. 0. 11 (20. 0. 5.). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un profes-

sionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito

cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo

1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e

comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100

per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento» ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 5)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO
DI STABILITÀ INTERNO

ART. 21.

(Patto di stabilità interno).

1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province e i comuni concorrono alla realizzazione de-

gli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio *stock* di debito e il prodotto interno lordo.

2. La riduzione dei flussi di indebitamento netto annuo, definito entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito l'ISTAT, con le stesse modalità con cui viene computato l'indebitamento netto rilevante per i fini della costruzione della contabilità nazionale, dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL dell'indebitamento netto dovrà restare costante. L'indebitamento netto delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

3. La riduzione del rapporto tra lo *stock* di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che

dalla progressiva riduzione del flusso annuo di indebitamento netto, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio *stock* di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito, a condizione che sia verificata la effettiva realizzazione degli obiettivi del piano. Diversamente, si applicano le normali condizioni per il rimborso anticipato dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli obiettivi della riduzione del flusso annuo di indebitamento netto e dello *stock* di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.

5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e indebitamento netto rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di *deficit* eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

8. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e

servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.

9. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

10. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sa-

nità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.

11. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal *deficit* del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.

12. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei

livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 11.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 11, e ne hanno dato esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

14. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 10, 11, 13.

* **21. 1** (ex 22. 20). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

* **21. 2** (ex 22. 11). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

21. 3. Malavenda.

Al comma 1, premettere le parole: Con provvedimento della Presidenza del Consiglio si provvederà ad emanare norme per la realizzazione di investimenti tali da superare lo scarto infrastrutturale esistente tra alcune regioni italiane rispetto ad altre. Conseguentemente,.

21. 4 (ex 22. 13). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione *aggiungere le seguenti:* della programmazione economica e.

21. 5. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: di stabilità e crescita *aggiungere le seguenti:* sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.

21. 6 (ex 22. 52). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: a ridurre *aggiungere la seguente:* proporzionalmente.

21. 7 (ex 22. 51). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: il proprio stock con le seguenti: il proprio ammontare.

21. 8 (ex 22. 40). Battaglia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il flusso annuo di indebitamento netto è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusi dei proventi della dismissione di beni immobiliari e le uscite finali effettivamente erogate al netto delle operazioni per partite finanziarie; tra le entrate e le uscite non sono considerati i trasferimenti tra enti del settore pubblico.

21. 700 (nuova formulazione). Governo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: definito fino a: sentito l'ISTAT,.

21. 9. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: la riduzione del fino a: della contabilità nazionale con le seguenti: la riduzione del flusso annuo di indebitamento risultante dalla legislazione vigente.

21. 701 (nuova formulazione). Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 1° novembre 1999.

21. 11. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 novembre 1999.

21. 40. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISTAT inserire: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

21. 10 (ex 22. 14). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 0,1 con la seguente: 0,0050.

21. 41. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti modifiche alla medesima percentuale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 0,1 con la seguente: 0,001.

21. 91. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: PIL, aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: comunale.

21. 92 (ex 22. 22). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti con le seguenti: come effettivamente contabilizzato dall'ISTAT.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

21. 93 (ex 22. 18). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 94 (ex 22. 10). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: aumento con le seguenti: progressiva riduzione.

21. 95. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 96 (ex 22. 9). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

* **21. 97** (ex 22. 8). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **21. 98** (ex 22. 42). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 99 (ex 22. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La ripartizione tra regioni, province autonome, province e comuni a livello aggregato della riduzione di cui al precedente comma è effettuata nelle seguenti proporzioni:

- regioni 64 per cento;
- province 4 per cento;
- comuni 32 per cento.

2-ter. Il Ministero dell'interno comunica entro il 31 marzo 1999 ad ogni singolo ente l'ammontare della riduzione dell'indebitamento netto annuo di rispettiva competenza.

21. 100 (ex 22. 28). Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali si limitano a definire a livello percentuale, compatibile con gli obiettivi macroeconomici generali, l'aumento complessivo delle retribuzioni; ogni altra determinazione in merito è rimessa alla contrattazione decentrata.

21. 101 (ex 22. 53). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo del debito è ammesso per i seguenti enti:

a) enti proprietari di partecipazioni mobiliari che procedano alla dismissione finalizzata specificamente alla riduzione dello *stock* di debito;

b) enti non proprietari di partecipazioni mobiliari che in sede di bilancio di previsione o di successiva variante entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 deliberino il conseguimento

mento di obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto annuo in misura almeno doppia rispetto a quella definita ai sensi dei commi precedenti.

4. L'ammontare dei mutui estinti, anche parzialmente, alle condizioni del presente comma non può superare l'ammontare dei proventi netti di cui alla lettera a) e delle riduzioni complessive di cui alla lettera b).

21. 102 (ex 22. 23). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché del patrimonio disponibile immobiliare.

21. 103 (ex 22. 21). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 104 (ex 22. 6). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi agli enti sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

21. 105 (ex 22. 43). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Dipartimento del Tesoro *aggiungere*

le seguenti: che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di questa attività,.

21. 702. Governo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: a condizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuarsi in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

21. 703. Governo.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di permettere l'immediata estinzione del debito e nel contempo garantire l'effettiva realizzazione del piano, una somma pari all'ammontare delle penali calcolata in base alle vigenti disposizioni è vincolata, per la durata del piano, sui trasferimenti dello Stato ai rispettivi enti a favore della Cassa depositi e prestiti.

21. 106 (ex 22. 24). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: inclusiva di *con le seguenti:* escluse le.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

21. 107 (ex 22. 50). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* sei.

21. 108. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000.

21. 109. Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.100.

21. 210. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 60.000 con la seguente: 50.000.

21. 211. Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 60.000 con la seguente: 50.100.

21. 312. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

21. 313 (ex 22. 49). Massida, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 314 (ex 22. 5). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 315 (ex 22. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7, dopo le parole: di deficit aggiungere le seguenti:; comunque non derivante dalla copertura finanziaria di servizi primari pubblici né di eventi di particolare gravità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

21. 316 (ex 22. 4). Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 7, dopo le parole: a carico degli enti aggiungere le seguenti: e per essi a carico dei funzionari apicali e dei responsabili politici della amministrazione.

21. 317 (ex 22. 15). Polizzi, Pampo, Colucci.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Nel caso in cui la riduzione del flusso di indebitamento annuo del sistema delle autonomie ai sensi del comma 2 risulti superiore allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo effettivamente contabilizzato dall'ISTAT si procederà alla restituzione dei fondi in modo proporzionale agli enti che abbiano conseguito i migliori progressi percentuali rispetto all'obiettivo indicato ai sensi del medesimo comma.

21. 318 (ex 22. 19). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 febbraio con le seguenti: 1° marzo.

21. 319. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 febbraio con le seguenti: 31 marzo.

21. 350. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 gennaio con le seguenti: 31 marzo.

21. 351. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 gennaio con le seguenti: 1° marzo.

21. 382. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: del comune di Casalnuovo.

21. 383. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° settembre.

21. 384. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 settembre.

21. 413. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 14 settembre.

21. 414. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1° settembre.

21. 445. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

21. 446 (ex 22. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e provincia autonoma .

21. 447 (ex 22. 37). Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 settembre.

21. 448. Malavenda.

Seguono altri 30 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 1° settembre.

21. 479. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.

21. 480. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° settembre.

21. 509. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

21. 510. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 11, primo periodo sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 1° dicembre.

21. 540. Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: stipulano appositi accordi, inserire le seguenti: previo accertamento delle realtà esistenti nel territorio.

21. 541 (ex 22. 16). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 542 (ex 22. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: attività assistenziali aggiungere le seguenti: con diritto di opzione da parte degli enti locali, tenuto conto delle loro esigenze.

21. 663 (ex 22.45). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 11, sopprimere il quarto periodo.

21. 543 (ex 22. 48). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

* **21. 545** (ex 22. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 13.

* **21. 544.** Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **21. 546** (ex 22. 47). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 31 dicembre.

21. 547. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 1° dicembre.

21. 577. Malavenda.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1,00.

21. 578. Malavenda.

Seguono altri 79 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1,80.

21. 658. Malavenda.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

14. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

21. 659 (ex 22. 27). Fontan, Stucchi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

14. Non possono essere previste diminuzioni di spesa per quanto attiene gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, gli interventi di assistenza personale agli handicappati gravissimi, di sostegno alle comunità, di sostegno ai nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100 milioni di lire annue che abbiano a carico tre o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

21. 660 (ex 22. 46). Guidi.

Sopprimere il comma 14.

* **21. 661.** Bono.

Sopprimere il comma 14.

* **21. 662.** Malavenda.

All'articolo 21 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito dell'IRPEF derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli

statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione ».

21. 704 (Nuova formulazione). Governo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 1999 un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 27100 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 27100 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 450 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. Il versamento e la riscossione del tributo avvengono ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Seguono compensazioni nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

21. 01 (ex 21. 31). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote, e alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali relative all'I.R.P.E.F., all'I.R.P.E.G., all'I.V.A., all'I.R.A.P., all'imposta sul bollo e alle tasse per concessioni governative, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal comma 1:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e regione (o provincia autonoma).

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione o la provincia autonoma legiferante ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

6. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può

essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali.

21. 02 (ex 21. 02). Collavini, Conte, Fratini, Marzano.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,

n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e al-

l'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione

delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 100 miliardi;
- 2000: — 100 miliardi;
- 2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 400 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 6)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Monitoraggio dei flussi di cassa
per l'istruzione pubblica e l'università).*

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio

1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: « con contratti di durata annuale » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « con contratti rinnovabili per non

oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

11. I tesorerieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

13. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , tenendo conto delle necessarie deroghe da prevedersi nella formazione delle classi nelle zone di montagna.

22. 1 (ex 23. 12). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono disposte aggiungere le seguenti: in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza e.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 2 (ex 23. 13). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 6 con la seguente: 6,008.

22. 3 Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 6 con la seguente: 6,1.

22. 104 Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 1.024.

22. 105 Malavenda.

Seguono altri 88 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 1.001.

22. 194 Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

22. 195. Malavenda.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: sono esclusi dai vincoli al presente comma le spese atte a favorire il trasporto, l'insediamento, l'assistenza e l'utilizzo di tecnologie avanzate per disabili.

22. 196 (ex 23. 3). Guidi.

Sopprimere il comma 3.

22. 197 (ex 23. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sopprimere le parole: emanati sentito il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. 198. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le seguenti: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

22. 199. (ex 23. 15). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: e degli obiettivi fino alla fine del comma con le seguenti: . In particolare, le erogazioni di cassa di cui al comma 2 devono essere proporzionate alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 200 (ex 23. 14). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: tra le istituzioni scolastiche.

22. 201 Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 202** (ex 23. 28). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 203** (ex 23. 35). Aprea.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 204** (ex 23. 5). Sbarbati, Mazzochin, Manca, Errigo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: in relazione, fino a: l'autonomia scolastica.

22. 205 Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2100.

22. 206. Malavenda.

Seguono altri 35 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 4, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2086.

22. 242 Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: di concerto, a: programmazione economica.

22. 243 Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 244** (ex 23. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 245** (ex 23. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua con proprio decreto tra le istituzioni scolastiche, quelle che, a partire dal 1° gennaio 1999 saranno oggetto di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie. I trasferimenti effettuati dal ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento costituiscono la dotazione finanziaria

senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Le Istituzioni scolastiche destinatarie sono individuate secondo criteri dimensionali raggiunti anche con accordi di rete tra scuole di ogni ordine e grado appartenenti al medesimo ambito territoriale, che consentano una gestione unitaria delle dotazioni finanziarie. La sperimentazione della gestione finanziaria è subordinata alla deliberazione del consiglio o dei consigli di istituto destinatari. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 14, della legge 16 marzo 1997, n. 59 in merito all'emanazione, entro il 1° settembre 2000, delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse per tutte le Istituzioni scolastiche autonome.

22. 246 (ex 23. 34). Aprea.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: Al fine di sperimentare , fino a: risorse disponibili.

22. 247 (ex 23. 6). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: , sia ordinarie che perequative,.

22. 248 (ex 23. 16). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1999.

22. 249 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

22. 250 Malavenda.

Seguono altri 105 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

22. 356 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: brevi.

22. 357 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: il funzionamento amministrativo e didattico.

22. 358 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dotazione finanziaria di istituto aggiungere le seguenti: , stabilita in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza,.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 359 (ex 23. 17). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità.

* **22. 360** (ex 23. 29). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità.

* **22. 361** Malavenda.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detta somma va aumentata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 rispettivamente di 170, 220 e 340 miliardi.

Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, variare gli stanziamenti dei seguenti importi:

1999: — 340.000;

2000: — 340.000;

2001: — 340.000.

22. 362 (ex 23. 26). Villetti, Albertini, Boselli, Brancati, Ceremigna, Crema, Sergio Fumagalli, Schietroma, Spini.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detta somma va aumentata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente di 220 e 340 miliardi.

Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, variare gli stanziamenti dei seguenti importi:

1999: —;

2000: — 340.000;

2001: — 340.000.

22. 363 (ex 23. 36). Villetti, Albertini, Boselli, Brancati, Ceremigna, Crema, Sergio Fumagalli, Schietroma, Spini, Pittella.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

22. 364. (ex 23. 7). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: emanati sentito, fino a: programmazione economica.

22. 365 Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* rispettando un criterio di equità di distribuzione territoriale.

22. 366 (ex 23. 30). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: sono individuati, *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di un'equa distribuzione territoriale.

22. 367 (ex 23. 30). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché le modalità attuative della stessa.

22. 368 Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 1° agosto.

22. 369 Malavenda.

Seguono altri 27 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 29 agosto.

22. 397 Malavenda.

Al comma 6, abrogare da: nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

22. 398 Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

22. 399 Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 400** (ex 23. 32). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 401** Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 402** (ex 23. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: con contratti rinnovabili *fino alla fine del comma con le seguenti:* con contratti annuali rinnovabili per non più di una volta, per un numero massimo di trenta unità. Entro il 30 dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente comma, indicando altresì i titoli professionali valutati ai fini della nomina. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998 e di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1999-2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione.

22. 403 (ex 23. 19). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non.

22. 404 Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un triennio, *con le seguenti:* un quarantennio.

22. 405 Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trenta, con la seguente: tre.

22. 406 Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1999 con le seguenti: dal 31 dicembre 1999.

22. 407 Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1999 con le seguenti: dal 1° dicembre 1999.

22. 437 Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: 10 con la seguente: 2.

22. 438 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 3 milioni.

22. 439 Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 52 milioni.

22. 489 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e.

22. 490 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 50 milioni.

22. 491 Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 99 milioni.

22. 541. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: di lire un miliardo per l'anno 2001.

22. 542. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 99 milioni.

22. 543. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 50 milioni.

22. 593. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 ottobre.

22. 594. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1 ottobre.

22. 626. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: , proporzionati alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza,.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 627 (ex 23. 20). Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

22. 628 (ex 23. 21). Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

22. 629 Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 31 ottobre.

22. 630 Malavenda.

Seguono altri 25 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 3 ottobre.

22. 658 Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: al 30 giugno 1999.

22. 659 Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 ottobre.

22. 660 Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° ottobre.

22. 706. Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° novembre.

22. 707. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 11, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.

22. 737. Malavenda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: modificata moltiplicandola per il coefficiente 0,001.

22. 738. Malavenda.

Seguono altri 96 emendamenti recanti aggiunte di diversa entità.

Seguono altri 96 emendamenti recanti aggiunte di diversa entità.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: modificata moltiplicandola per il coefficiente 0,098.

22. 835. Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

22. 836 Malavenda.

COMPENSAZIONE**COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DELLA
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA
DELLA PADANIA**

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo
l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord
per l'indipendenza della Padania**
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).